



# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e l'Angola

**A.C. 3946**

Nota di verifica n. 442  
19 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Atto Camera:             | 3946   |
| Titolo:                  | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 |
| Relazione tecnica (RT):  | presente   |
| Iniziativa:              | Governativa  |
| Iter al Senato:          | Sì   |
| Commissione competente : | III Affari esteri  |

## Finalità

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 1732), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Angola.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

|  | Dal 2016 ad anni alterni |
|--|--------------------------|
| <b>Art. 3</b> disegno di legge di ratifica | 6.568 euro annui         |

## Verifica delle quantificazioni

| Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari  | Elementi forniti dalla relazione tecnica  |
|--|---|
| <p><b>L'Accordo</b>, composto da 16 articoli, ha ad oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, in particolare nell'area tecnico - militare (articolo 1). Sono specificate le forme di attuazione della cooperazione quali le visite ufficiali e le riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari, lo scambio di relatori e personale di formazione, le attività di consulenza nelle aree di interesse militare e tecnico-militare, la partecipazione a corsi, seminari, conferenze, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali, lo</p> | <p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'esecuzione dell'Accordo comporta <u>nuovi e maggiori oneri</u> per il bilancio dello Stato in relazione agli <u>articoli 3 e 4</u> dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplan, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, l'articolo 4 prevede, al paragrafo 5, che detti incontri si terranno una volta</p> |

scambio di informazioni, documenti e servizi (articolo 3).

Si demanda ad apposite strutture l'attuazione dell'Accordo, sulla base di programmi approvati dai Ministeri della difesa dei due Paesi. I programmi saranno approvati di comune accordo e prevederanno l'organizzazione e l'esecuzione di attività concrete di cooperazione a cura dei Ministeri citati. I piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale, attuativi dei programmi, indicheranno le previste date di svolgimento delle singole attività. Si prevede che eventuali consultazioni delle parti si terranno alternativamente a Roma e a Luanda, per elaborare ed approvare specifici accordi e programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi (articolo 4).

Sono regolati gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata: la delegazione della Parte ospite sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l'alloggio e qualunque altra spesa sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante, mentre la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto locale e garantirà le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione. La parte ospitante presterà gratuitamente la necessaria assistenza medica e le cure di urgenza disponibili (articolo 5).

Sono disciplinate le questioni afferenti la giurisdizione con riferimento ai reati commessi dai membri della delegazione di una delle Parti (articolo 6). È parimenti regolamentato il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso (articolo 7).

Si disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione a specifiche categorie di armamenti quali, ad esempio, navi, aerei militari ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti e sono, altresì, stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari (articolo 8).

Si stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici (articolo 11).

È regolata l'entrata in vigore dell'Accordo che ha una durata di cinque anni prorogabili automaticamente per successivi periodi di un anno (articoli 15 e 16).

all'anno, alternativamente in Angola ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Luanda di due rappresentanti nazionali (1 dirigente militare e un tenente colonnello) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

- Spese di missione:

Pernottamento 185,00 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti = 740 euro;

Diaria giornaliera per il dirigente militare, pari 64,33 euro x 3 notti = 193 euro;

Diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a 58,17 euro x 3 notti = 175 euro.

- Spese di viaggio:

Volo di andata e ritorno (pari a 2.600,00 euro) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento = 5.460 euro

TOTALE ONERE = 6.568,00 euro.

La relazione tecnica specifica che le attività di cui all'articolo 3 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese. Non comporteranno, dunque, oneri, le visite tra rappresentanti delle istituzioni della difesa, la richiesta di scambio di delegazioni ed esperienze tra esperti delle Parti e di informazioni, documenti e servizi, lo scambio di personale di formazione nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, la partecipazione a conferenze e seminari o ad esercitazioni militari.

La relazione tecnica chiarisce, altresì, che le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa di cui all'articolo 8 e quelle concernenti le attività di consulenza di cui all'articolo 3, servono unicamente a definire la cornice giuridica nell'ambito della quale sarà inquadrata l'eventuale attività di approvvigionamento con l'Angola e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica precisa che le spese che l'Italia sosterrà come Paese ospitante ai sensi dell'articolo 5 - relative al trasferimento interno delle delegazioni nonché alla predisposizione delle condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento delle riunioni - saranno fronteggiate attraverso l'utilizzo delle risorse strumentali appartenenti al Ministero della difesa. Analogamente, gli eventuali trattamenti medici di emergenza assicurati presso le strutture sanitarie militari non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.

Il risarcimento degli eventuali danni previsto dall'articolo 7 fa riferimento ad oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del

verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

| Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari   | Elementi forniti dalla relazione tecnica   |
|---|--|
| <p><b>Articolo 3:</b> pone l'onere derivante dalle spese di missione dell'Accordo, <u>valutato in euro 6.568</u> ad anni alterni a decorrere dal 2016, a carico delle proiezioni, per gli anni 2016-2018, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018 (<u>comma 1</u>). Inoltre, l'articolo medesimo prevede (<u>comma 2</u>) l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.</p> | <p><u>La relazione tecnica</u> evidenzia che per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del DDL di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Pianificazione generale delle Forze armate" della missione "Difesa e sicurezza del territorio".</p> |
| <p><b>Articolo 4:</b> reca una clausola di invarianza riferita alle disposizioni dell'Accordo diverse dall'articolo 4, par. 5.</p>  |  |

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che gli oneri quantificati dalla RT sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo. In merito a tale stima non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, riferite alle modalità applicative dell'Accordo. In merito ai profili applicativi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, la norma di copertura finanziaria appare correttamente formulata nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto - all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella

prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni contenute nell'Accordo in esame, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo medesimo, ai cui oneri si provvede invece, come detto, con un'apposita copertura finanziaria.